



SENTENZA N° 5188/16  
 (R.G.N. 2233/12)  
 CRON N. 5188/16  
 REP. 2585/15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI

Il Giudice di Pace, Dr. Pasquale Casillo,

ha emesso la seguente



**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n.2233/12 R.G.,avente per oggetto il risarcimento danni, promossa

**DA**

Caiazza Gennaro nato a Melito di Napoli il 09/01/1973 ed ivi residente alla Via Madonna delle Grazie, 19, C.F. CZZ GNR 73A 09F 1110, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Antonio Brunitto presso il cui studio in Aversa alla Via S. D'Acquisto, 120, elettivamente domicilia;

**ATTORE**

**CONTRO**

Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comune in Giugliano in Campania al Corso Campano, 200, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione notificato e di Delibera di G. C. n. 468 del 10/11/2009, dall'Avv. Raffaella Pennacchio presso il cui studio in Giugliano in Campania alla Via Oasi Sacro Cuore, 179, elettivamente domicilia.

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI:** come da verbali di causa.

Q



## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione per l'udienza del 20/03/2012, Caiazza Gennaro conveniva innanzi a questo Ufficio Giudiziario il Comune di Giugliano in Campania esponendo:

-che il giorno 09/11/2009, alle ore 12:00 circa, in Giugliano in Campania alla Via G. Bosco, la propria autovettura Fiat Cinquecento, targata DS406TR, finiva sopra un tombino stradale mobile per il recupero dell'acqua piovana non segnalato;

-che al passare del veicolo il tombino si inclinò e rimase impigliato sotto la Fiat Cinquecento, targata DS406TR;


-che la responsabilità dell'evento è da attribuire esclusivamente al Comune di Giugliano in Campania non solo per la cattiva manutenzione del manto stradale ma anche per la mancata segnalazione del tombino mobile;

-che, a seguito dell'impatto, la Fiat Cinquecento, targata DS406TR, si rese inutilizzabile poiché subì danni alla parte sottostante dell'abitacolo ma soprattutto all'assetto meccanico per la cui riparazione è occorsa la somma di euro 1570,00.

Per tale ragione, Caiazza Gennaro domandava, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, la condanna del Comune di Giugliano in Campania al risarcimento dei danni nella misura di euro 2500,00 comprensiva di fermo tecnico, interessi e rivalutazione monetaria ovvero nella misura che il Giudice adito riterrà più giusta, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Comune di Giugliano in Campania eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione e, nel





merito, impugnava estensivamente la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Si provvedeva all'istruzione probatoria della causa nel corso della quale veniva richiesta, ammessa ed espletata la prova testimoniale.

Il Giudice, all'esito dell'acquisizione della prova testimoniale, sulla base della documentazione prodotta e delle rassegnate conclusioni, all'udienza del 18/01/2015 assegnava la causa a sentenza.

Va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.

Infatti, nel caso in esame, non si ravvisa alcuna ipotesi di nullità prevista dall'articolo 164 del c.p.c. poiché nell'atto di citazione sono indicati gli elementi la cui presenza è richiesta a pena di nullità e, in ogni caso, non è stato precluso il diritto di difesa alla parte convenuta.

La domanda è proponibile vista la richiesta di risarcimento danni inoltrata al Comune di Giugliano in Campania.

La legittimazione attiva di Caiazza Gennaro, quale proprietario della Fiat Cinquecento, targata DS406TR, è provata con la fotocopia della carta di circolazione.

La legittimazione passiva del Comune di Giugliano in Campania non è oggetto di contestazione ed è provata con la deposizione testimoniale.

La domanda è fondata in fatto ed in diritto e, pertanto, merita accoglimento.

Nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 2051 del c.c. secondo il quale "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

Il Comune di Giugliano in Campania, quale proprietario della strada in oggetto, è tenuto non solo alla sua manutenzione ma anche alla sua custodia



e che, quindi, la responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 del c.c. sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno (Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n.11592 del 13/05/2010).

Orbene, secondo tale orientamento giurisprudenziale, in caso di richiesta di risarcimento dei danni derivanti da insidia o trabocchetto, può trovare applicazione l'art.2051 del c.c. con la conseguenza che il danneggiato ha l'onere di provare il collegamento eziologico unitamente alla sussistenza dei predetti presupposti.

Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 2051 del c.c., poiché l'attore ha assolto pienamente all'onere probatorio circa la collegabilità tra l'evento ed i danni lamentati nonché circa la sussistenza dell'insidia o trabocchetto deve essere certamente affermata la responsabilità del Comune di Giugliano in Campania ex art. 2051 del c.c., nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, per non aver ottemperato all'obbligo di manutenzione della strada e per non aver assicurato la sicurezza degli utenti della stessa.

Infatti, Caiazza Gennaro ha provato, così come prescritto dall'art. 2697 del c.c., le circostanze di cui all'atto di citazione con la prova espletata, con la conseguenza che ha diritto ad essere reintegrato nel pregiudizio economico subito a seguito dell'evento, come si evince da quanto segue.

Il teste Antonio Minieri, indotto dall'attore ed escusso all'udienza del 15/11/2013, confermava la descrizione dei fatti così come prospettata dichiarando di avere assistito, nelle circostanze di tempo e di luogo,

Q





all'incidente in oggetto. Riferiva che "l'autovettura era una Fiat Cinquecento nuovo modello e si trovava incastrata in un tombino con la propria ruota posteriore sinistra", che "il tombino era incastrato sotto la vettura impedendone la marcia...quel giorno pioveva", che "il tombino non era né segnalato né transennato" e che "io stesso aiutavo il proprietario della Fiat Cinquecento a liberare la macchina con un crick". Infine riconosceva dalle foto esibite la Fiat Cinquecento dell'attore incastrata nel tombino.

In ordine alla quantificazione dei danni riportati dalla Fiat Cinquecento, targata DS406TR, di proprietà di Caiazza Gennaro, questo Giudice, esaminata la documentazione fotografica, tenuto conto del tipo di veicolo, dell'anno della sua immatricolazione, dei danni effettivamente subiti, del tempo necessario per le riparazioni, considerato che il preventivo, allegato al fascicolo di parte attorea, è un atto unilaterale non redatto in contraddittorio e non asseverato in giudizio, ritiene di liquidare, anche sulla base dei dati di comune e notoria esperienza, la somma di euro 1350,00, comprensiva di fermo tecnico, già rivalutata ad oggi.

Dalla data del sinistro fino alla data della sentenza sulla predetta somma - devalutata alla data del fatto in base agli indici ISTAT e rivalutata anno per anno a partire dalla data del sinistro mediante gli stessi indici di rivalutazione - devono essere calcolati gli interessi che si liquidano al tasso legale vigente negli anni di riferimento.

Da oggi, giorno della liquidazione, fino alla data dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali sulla detta somma così come rivalutata.

Pertanto, il Comune di Giugliano in Campania deve essere condannato al pagamento in favore di Caiazza Gennaro della somma di euro 1350,00, oltre interessi come sopra specificati.

*R*



Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. del 10/03/2014, n. 55.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:


1) dichiara il Comune di Giugliano in Campania responsabile dell'evento dannoso per cui è causa;

2) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Comune di Giugliano in Campania al pagamento in favore di Caiazza Gennaro della somma di euro 1350,00, oltre interessi come specificati in motivazione;

3) condanna il Comune di Giugliano in Campania al pagamento in favore di Caiazza Gennaro delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1210,00, di cui euro 1100,00 per compensi professionali ed euro 110,00 per spese, oltre rimborso delle spese forfettarie nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv. Antonio Brunitto dichiaratosi anticipatario;

4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Marano di Napoli il 10/03/2015.



Il Giudice di Pace

Dr. Pasquale Canillo





REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 508/16 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di: Am. ANTONIO BRUNETTO  
Marano di Napoli li 05/03/2020

(Aut. n. 3)

Il CANCELLIERE

